

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI COM.TEL S.P.A.**



(Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Com.Tel S.p.A.
nella riunione del 29 novembre 2024)

Articolo 1

Premesse

- 1.1. La presente procedura (la "Procedura") individua il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Com.Tel S.p.A. (la "Società"), direttamente o per il tramite di eventuali Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale.
- 1.2. La Procedura è stata adottata – in conformità a quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1 marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti EGM") – ai sensi dell'art. 1 delle Disposizioni in tema di parti correlate approvate da Borsa Italiana S.p.A. nel 2019 come successivamente modificate e integrate, applicabili alle operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull'Euronext Growth Milan ("Disposizioni in tema di Parti Correlate") e dell'art. 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Parti Correlate"), per quanto richiamato dal Regolamento Emittenti EGM.
- 1.3. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 novembre 2024 ed è in vigore a partire dalla data di ammissione degli strumenti finanziari della Società alle negoziazioni sul Segmento Professionale dell'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"EGM PRO").
- 1.4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate di volta in volta vigenti.
- 1.5. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate" (come *infra* definite) – e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- 1.6. Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità e/o l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa.
- 1.7. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi delle Disposizioni, nonché sull'osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile.
- 1.8. La presente Procedura vale come istruzione impartita dalla Società a tutte le Società Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 114, comma 2, del TUF.

- 1.9. La Procedura è pubblicata senza indugio, entro la data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM PRO e, in seguito, ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società <https://www.comtelitalia.it/>.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1. Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e delle altre definizioni richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In caso di aggiornamenti normativi delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e delle altre definizioni nelle prime richiamate, dovrà essere presa in considerazione la definizione in vigore al momento di avvio delle trattative in merito a una determinata operazione.

“Amministratori coinvolti nell’Operazione” indica gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“Amministratori Indipendenti” indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società.

“Amministratori non Correlati” indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“Assemblea” l’assemblea degli azionisti della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” o **“Comitato”** indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo Amministratore Indipendente, il Comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente e/o con l’intervento di uno dei Presidi Equivalenti di cui all’Articolo 6 della presente Procedura;

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“Interessi significativi” indica quegli interessi identificati, in considerazione della relativa natura, ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione, con la Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 novembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob). Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l’operazione è svolta e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l’operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

“Operazione/i con Parti Correlate” o **“Operazione/i”** indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria, ove effettuate con una o più Parti Correlate, le seguenti operazioni: (i) fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale; (ii) gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili; (iii) le prestazioni di opere e servizi; (iv) la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie; e (v) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

“Operazioni di Importo Esiguo” indica le Operazioni con Parti Correlate, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, che, singolarmente considerate o cumulativamente su base annua, abbiano un valore non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero non superiore ad Euro 80.000,00 (ottantamila) qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Società Controllate, nelle quali le Soglie di Rilevanza siano superiori alla soglia del 5% (cinque per cento), il tutto come meglio definito e dettagliato nell’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.

“Operazioni di Minore Rilevanza” indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie” indica le operazioni rientranti nell’attività ordinaria della Società o delle sue società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie. Ai fini della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie tutte le altre attività

di gestione che non siano classificabili come di “investimento” o “finanziarie”, tra le quali, a titolo esemplificativo, l’approvvigionamento di merci tecnologiche, la progettazione di soluzioni ICT, l’installazione di sistemi tecnologici e la fornitura di assistenza professionale specializzata e servizi di manutenzione;

“**Organo Delegato**” indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori a cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, del codice civile.

“**Parti Correlate**” indica i soggetti individuati come tali dai principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. L’Appendice della Procedura riporta un estratto delle definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

“**Presidi Equivalenti**” indica i presidi indicati nell’Articolo 6 da adottarsi da parte della Società a tutela della correttezza sostanziale dell’Operazione con Parte Correlata qualora, in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate, non sia possibile costituire il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“**Soci Non Correlati**” indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalle controparti di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“**Società Collegata**” indica la “società collegata” come definita nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

“**Società Controllata**” indica la “società controllata” come definita nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

“**Soglie di Rilevanza**” indica gli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.

“**TUF**” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria), come successivamente modificato e integrato.

Articolo 3

Identificazione delle parti correlate

- 3.1. Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui alla Procedura è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti nonché avendo riguardo all’intero corpo dei Principi Contabili Internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”) ⁽¹⁾.
- 3.2. Gli Organi Delegati della Società individuano le Parti Correlate della Società sulla base delle informazioni ad essi pervenute o comunque nella loro disponibilità e istituiscono, anche tramite apposita funzione aziendale, un apposito registro nel quale queste vengono iscritte

⁽¹⁾ Ai sensi dell’Allegato 1 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate “*nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica*”.

(il "Registro delle Parti Correlate"), che provvedono ad aggiornare ogni qualvolta ritenuto necessario. In caso di dubbi e/o controversie, viene rimessa al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli Organi Delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle eventuali Società Controllate.

- 3.3. Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate della Società che abbiano il controllo o il controllo congiunto della Società o che siano uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o che abbiano un'influenza notevole sulla Società (le "Parti Correlate Dirette") sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura) agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

Articolo 4

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 4.1. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica che non siano correlati con la specifica Operazione con Parti Correlate, fermo restando che, ogni qualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente e con l'intervento di uno dei Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6 della presente Procedura.
- 4.2. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica Operazione con Parte Correlata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'indicazione sintetica dell'Operazione con Parte Correlata da trattare, l'eventuale termine entro il quale il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve rilasciare il proprio parere sull'Operazione con Parti Correlate esaminata.
- 4.3. I soggetti individuati quali componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6.
- 4.4. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audio conferenza o per procedura di consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza dei membri del Comitato (e all'unanimità ove il Comitato sia composto da due soli membri). In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 4.5. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riceve, su base almeno annuale e comunque entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato,

informazioni in merito all'applicazione dei casi di esclusione identificati ai sensi dell'Articolo 13, quantomeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- 4.6. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con cadenza almeno semestrale e sulla base delle informazioni dallo stesso ricevute ai sensi del successivo Articolo 13, Paragrafo 13.1, lett. e), verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Articolo 5

Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 5.1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'art. 10 del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. La disciplina di cui al presente Articolo 5 troverà pertanto integrale applicazione anche con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'Articolo 9.
- 5.2. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'Organo Delegato verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia con Parte Correlata, l'Organo Delegato verifica: (a) se l'operazione rientra nei casi di esclusione di cui al successivo Articolo 13; (b) se l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 7; e (c) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ricevute con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione con Parte Correlata che la Società intende compiere, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'Operazione con Parte Correlata sottoposta al Comitato sia definita a Condizioni di Mercato o Standard le informazioni trasmesse allo stesso devono contenere oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Il parere espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.
- 5.4. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, qualora lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del proprio parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti – che saranno in ogni caso negoziati unitamente all'Organo Delegato – saranno sostenuti dalla Società.
- 5.5. Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precede, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso. In caso di dubbio, l'Organo Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato Parti Correlate,

fornendo ad esso le informazioni in suo possesso. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione con Parti Correlate.

- 5.6. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza *(i)* dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, *(ii)* del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
- 5.7. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato ritenga di non condividere il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale decisione.
- 5.8. Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione (a) le delibere relative alle Operazioni con Parti Correlate nelle quali l'Organo Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di astensione ex art. 2391 del codice civile; nonché (b) le delibere relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 5.9. Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima, qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, tale operazione non potrà essere perfezionata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione tuttavia che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 5.10. L'Organo Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni. Tale informativa periodica deve dare evidenza quantomeno: *(i)* della controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere; *(ii)* della descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione; e *(iii)* delle motivazioni di ciascuna Operazione e degli interessi ad essa collegati nonché degli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Articolo 6

Presidi equivalenti

- 6.1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulti Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi, la relativa decisione è deliberata a maggioranza dei membri non correlati del Comitato.
- 6.2. Nel caso non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in composizione collegiale, il parere di cui al precedente Paragrafo 5.3 è rilasciato a seconda

dei casi: (i) dall'unico Amministratore Indipendente non correlato congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale; o, in subordine, (ii) dall'unico Amministratore Indipendente non correlato e da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in conformità alle previsioni del Regolamento Parti Correlate; ovvero, nel caso in cui la totalità degli Amministratori Indipendenti risultino Parti Correlate, (iii) dal Collegio Sindacale.

Articolo 7

Approvazione delibere-quadro

- 7.1. Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate di una pluralità di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2. Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse da realizzare nel periodo di riferimento, il prevedibile ammontare massimo, in Euro, delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 7.3. Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'Articolo 5 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 che precede.
- 7.4. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 9.
- 7.5. L'Organo Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere quadro, indicando per ciascuna: (i) la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione; (iv) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario; (v) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

Articolo 8

Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

- 8.1. Ove consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 5 che precede.
- 8.2. Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 8.1, l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'Assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali informazioni possono essere contenute nel Documento Informativo.
- 8.2. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 8.3 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 9

Informativa in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 9.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere dalla Società o da Società Controllate, la Società predispone un documento informativo in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate (il "Documento Informativo").
- 9.2. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, entro i 7 giorni successivi alla data dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale ad una Parte Correlata, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Nel rispetto del medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può limitarsi, motivando tale scelta, a rendere pubblici esclusivamente gli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.

- 9.3. Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove cumulativamente considerate superino le Soglie di Rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'Articolo 13 della presente Procedura.
- 9.4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle Soglie di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni di cui al precedente Paragrafo 9.3, il Documento Informativo dovrà essere messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate al precedente Paragrafo 9.2, entro 15 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, e dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.
- 9.5. Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste ai sensi del presente Articolo 9 e dalle citate disposizioni del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate ai sensi del precedente Paragrafo 9.2, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente paragrafo in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Articolo 10

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 10.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate costituisca un'informazione *price sensitive* e pertanto sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta normativa: (i) la descrizione dell'Operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata, nonché la descrizione della natura della correlazione esistente; (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione; (iii) se l'Operazione è classificabile come un'Operazione di Maggiore Rilevanza e, ove applicabile, l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo; (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e se questa rientra nei casi di esclusione di cui all'Articolo 13; e (v) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 11

Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate

- 11.1. Le disposizioni di cui all'Articolo 5 e all'Articolo 9 trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
- 11.2. Prima di effettuare una operazione la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri fra le Parti Correlate e se l'Operazione non sia di Importo Esiguo ovvero esente ai sensi della Procedura. La Società Controllata informa quindi tempestivamente l'Organo Delegato della controllante, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.
- 11.3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Società Controllata di esaminare e approvare l'Operazione.
- 11.4. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede ad informare tempestivamente l'Organo Delegato della Società Controllata.
- 11.5. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'Organo Delegato della Società Controllata: *(i)* fornisce tempestivamente alla Società le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di informativa richiesti dalle disposizioni di legge applicabili; e *(ii)* predispone una specifica informativa per la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 12

Direzione e coordinamento

- 12.1. Nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento il parere previsto dall'Articolo 5.3 dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Articolo 13

Esclusioni

- 13.1. In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, la Procedura non si applica:
 - a. alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo - ove nominato - (ex art. 2389, comma 1, del codice civile) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, del codice civile;

- b. alle Operazioni di Importo Esiguo;
- c. ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-*bis* del TUF;
- d. alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lettera a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, e in particolare che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- e. alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, fermi gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 8, *(i)* indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista dalla presente lettera; nonché *(ii)* le motivazioni per le quali l'Operazione sia da ritenersi Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Le predette informazioni devono altresì essere comunicate al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione.

- f. alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 del codice civile);
- g. alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- h. alle Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, a condizione che *(i)* siano osservati i requisiti di cui all'art. 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate e *(ii)* ferma restando la competenza in capo al Consiglio di Amministrazione applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Organo Delegato ovvero, del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'Operazione.

In tali casi, ferma la loro efficacia, tali Operazioni dovranno essere successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. L'organo che convoca l'Assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza e il Collegio Sindacale dovrà riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.

La relazione e le predette valutazioni dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM. Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, dovranno essere messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM;

- i. alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
 - j. alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, (c) alle riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 TUF.
- 13.2. Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 13 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
- 13.3. In relazione alle ipotesi di esclusione di cui al presente Articolo 13, la Società fornisce al Comitato Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esclusione con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
- 13.4. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, se del caso, i Presidi Equivalenti, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione di cui all'Articolo 13.1, lettera e) che precede, trasmettono una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui danno atto della verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Articolo 14

Vigilanza sulla procedura

- 14.1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dal Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile.

Articolo 15

Modifiche

- 15.1. Le modifiche alla Procedura sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora nel Consiglio di Amministrazione figurino solo un

Amministratore Indipendente, le delibere sono approvate previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente in carica e del Presidente del Collegio Sindacale.

- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

Articolo 16

Riservatezza

- 16.1. Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

ALLEGATO A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[Da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto - la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Com.Tel S.p.A.

Via Vittor Pisani, n. 10,

Milano, 20124

via e-mail

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome o denominazione sociale) _____
_____, nato/a a _____
_____, il _____
_____, cittadinanza _____, codice fiscale _____
_____residente/sede legale in _____
(indirizzo, CAP, località, Stato) _____

Premesso che

1. Il Consiglio di Amministrazione di Com.Tel S.p.A. ha approvato la "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" (la "Procedura") volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all'individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all'adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
2. l'Articolo 1 della Procedura definisce "parte correlata" i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della Procedura- che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.
 - a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo⁽²⁾ o il controllo congiunto⁽³⁾ dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole⁽⁴⁾ sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per "dirigenti con responsabilità strategiche" s'intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi⁽⁵⁾;

⁽²⁾ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

⁽³⁾ Si veda nota precedente.

⁽⁴⁾ Si veda nota 1.

⁽⁵⁾ Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

3. l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della procedura contenuta nella Procedura, nonché della tempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla stessa;

DICHIARA E ATTESTA

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della Procedura:

Nome e Cognome:	
Codice fiscale:	
E-mail:	
Recapiti telefonici:	
Domicilio:	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari⁽⁶⁾ alla data della presente comunicazione:

Grado di parentela	Nome e cognome	Codice Fiscale

4. le seguenti entità di cui alla lettera (b)(vi) e (b)(vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

- 4.1 eventuali società nelle quali il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

⁽⁶⁾ Ai sensi del Regolamento OPC, si considerano "stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Entità	C.F./P.IVA	Quota partecipazione	di	Diretta/indiretta

4.2 eventuali società nelle quali uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F./P.IVA	Quota partecipazione	di	Diretta/indiretta

4.3 eventuali società nelle quali il sottoscritto - il quale abbia il controllo⁽⁷⁾ o il controllo congiunto⁽⁸⁾ dell'entità che redige il bilancio - ha un'influenza significativa o delle quali è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

Entità	C.F./P.IVA	Quota partecipazione	di	Diretta/indiretta

- 4.4 eventuali società nelle quali uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo⁽⁹⁾ o il controllo congiunto⁽¹⁰⁾ dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o delle quali è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

Entità	C.F./P.IVA	Quota di partecipazione	Diretta/indiretta

Inoltre, il/la sottoscritto/a

- (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Com.Tel S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite;
- (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura;
- (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente;
- (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data

Firma

⁽⁹⁾ Si veda nota 1.

⁽¹⁰⁾ Si veda nota 1.

Appendice

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Parte Correlata: una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società).

Un soggetto è parte correlata alla Società:

- (a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) controlla, anche congiuntamente la Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) l'entità è una società collegata della Società;
 - (iii) l'entità è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
 - (iv) l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società;
 - (v) l'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una società collegata della terza parte;
 - (vi) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vii) l'entità è controllata o controlla congiuntamente una persona di cui al punto (a);
 - (viii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - (ix) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio IAS 24, paragrafo 9.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche" indicate nei principi contabili internazionali e altresì contenute nell'Appendice al Regolamento OPC.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non

proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.